Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 214 del 18 agosto 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 18 agosto 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1972.

Norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori).

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1972.

Modifica dell'art. 8-bis delle «Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 - esplosivi» e abrogazione di alcune tabelle allegate alle medesime norme.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1972.

Approvazione delle «Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 - materie pericolose diverse».

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972.

Determinazione del modello dell'etichetta di pericolo che deve essere applicata sui recipienti e sugli imballaggi contenenti materie pericolose diverse dalla classe 9.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1972.

Norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Viste le norme particolari per le varie classi di merci pericolose, emanate ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Sono approvate le unite norme particolari per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori).

(Art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008)

CAPITOLO I.

NORME PER IL TRASPORTO CON NAVI TRAGHETTO DI MERCI PERICOLOSE IN COLLI CARICATI SU VEICOLI AVENTI MEZZI DI PROPULSIONE PROPRIA O RIMORCHIABILI, SU ROTABILI FERROVIARI OPPURE CONTENUTI IN CASSE MOBILI (CONTENITORI)

Art. 1.

Applicazione

1. Le norme del presente capitolo I si applicano alle navi traghetto che effettuano il trasporto di merci pericolose in colli caricati in:

rotabili ferroviari;

veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili;

casse mobili (contenitori) sistemate su rotabili ferroviari, su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, oppure su carrelli.

2. Negli articoli seguenti con il termine «unità di carico» si intendono:

i rotabili ferroviari contenenti merci pericolose in colli;

i veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili contenenti merci pericolose in colli;

le casse mobili (contenitori) contenenti merci pericolose in colli e sistemate su rotabili ferroviari, su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, oppure su carrelli.

Con il termine «carrello» si intendono i mezzi destinati alla movimentazione, all'imbarco, alla permanenza a bordo e allo sbarco delle casse mobili (contenitori).

3. Negli articoli seguenti con il termine «regolamento» si intende il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.

4. Per il trasporto di cui al precedente comma 1 si applica il regolamento, tenendo presente che:

l'ultimo comma dell'art. 14;

il primo e l'ultimo comma dell'art. 17;

il quarto comma dell'art. 18;

l'art. 19;

il primo e l'ultimo comma dell'art. 33;

sono sostituiti dalle presenti disposizioni.

L'art. 16 e l'art. 35 del regolamento non si applicano.

Si applicano altresì, i decreti ministeriali previsti dall'art. 4 del regolamento.

5. Le navi traghetto debbono avere i dispositivi e le dotazioni di sicurezza previsti dalle norme vigenti per il trasporto di autoveicoli, purchè compatibili con le presenti norme.

Art. 2.

Requisiti delle navi traghetto

1. Possono essere ammesse eventuali porte non stagne al gas, praticate nelle paratie divisorie tra i locali ad uso dei passeggeri o dell'equipaggio ed i locali utilizzati per la sistemazione delle unità di carico, a condizione che le porte stesse siano tenute chiuse quando vi sono a bordo merci pericolose e purchè questi ultimi locali siano muniti di impianto di ventilazione meccanica rispondente ai requisiti di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

2. Quando le unità di carico sono sistemate in locali ubicati al di sopra del ponte delle paratie e contengono merci pericolose appartenenti alle classi:

1 (esplosivi);

2 (limitatamente ai gas infiammabili);

3 (liquidi infiammabili);

4.1 (solidi infiammabili);

4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea);

4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili);

5.2 (perossidi organici);

6.1 (limitatamente alle materie tossiche liquide infiammabili);

8 (limitatamente ai corrosivi liquidi infiammabili),

si applicano le seguenti disposizioni:

(*a*) gli impianti elettrici ed ogni altro macchinario od apparecchiatura che possano costituire sorgenti di ignizione debbono essere racchiusi o protetti in modo da prevenire la sfuggita di scintille e sistemati ad una altezza di almeno 0,45 m. al di sopra di ciascun ponte sul quale possono essere trasportate le unità di carico e sul quale è possibile l'accumularsi di miscele esplosive di vapori infiammabili ed aria, salvo il caso in cui l'Ente tecnico riconosca che l'installazione ad altezza inferiore a quella suddetta sia indispensabile. In tal caso gli impianti, macchinari o apparecchiature debbono avere caratteristiche di sicurezza riconosciute idonee dall'Ente tecnico a prevenire l'ignizione di miscele esplosive di vapori infiammabili ed aria;

(*b*) macchinari ed apparecchiature elettriche e relativi cavi non debbono in generale essere sistemati all'interno di condotte di ventilazione in estrazione; qualora ciò, a giudizio

dell'Ente tecnico, non possa evitarsi, essi debbono essere di tipo riconosciuto antideflagrante nei riguardi di miscele esplosive di vapori o gas infiammabili ed aria;

(*c*) l'alimentazione dell'impianto frigorifero delle unità di carico nonchè l'alimentazione dell'impianto di illuminazione e di condizionamento dei veicoli ferroviari può essere eseguita durante la loro permanenza a bordo purchè:

gli impianti frigoriferi e di condizionamento siano alimentati dalla rete fissa della nave e rispondano alle norme della lettera (*a*) del presente comma;

l'impianto elettrico dei veicoli ferroviari, il cavo elettrico per la loro alimentazione e le prese di corrente rispondano alle norme della lettera (*a*) del presente comma.

Il trasporto di unità di carico con impianti frigoriferi alimentati da propri motori a combustione interna è consentito a condizione che i motori stessi non vengano fatti funzionare durante l'imbarco, il trasporto e lo sbarco;

(*d*) le lampade di sicurezza portatili debbono essere di tipo approvato.

3. Quando le unità di carico sono sistemate in locali ubicati al di sotto del ponte delle paratie e contengono merci pericolose appartenenti alle classi:

1 (esplosivi);

2 (limitatamente ai gas infiammabili);

3 (liquidi infiammabili);

4.1 (solidi infiammabili);

4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea);

4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili);

5.2 (perossidi organici);

6.1 (limitatamente alle materie tossiche liquide infiammabili);

8 (limitatamente ai corrosivi liquidi infiammabili),

si applicano le seguenti disposizioni:

(*a*) gli impianti elettrici ed ogni altro macchinario od apparecchiatura che possano costituire sorgente d'ignizione non debbono essere sistemati in detti locali, salvo il caso in cui abbiano caratteristiche di sicurezza riconosciute idonee dallo Ente tecnico a prevenire l'ignizione di miscele esplosive di vapori infiammabili ed aria;

(*b*) macchinari ed apparecchiature elettriche e relativi cavi non debbono in generale essere sistemati all'interno di condotte di ventilazione in estrazione; qualora ciò, a giudizio dell'Ente tecnico, non potesse evitarsi, essi debbono avere caratteristiche di sicurezza riconosciute idonee dall'Ente tecnico a prevenire l'ignizione di miscele esplosive di vapori infiammabili ed aria;

(*c*) l'alimentazione delle unità di carico frigorifere nonchè l'alimentazione dell'impianto di illuminazione e di condizionamento dei veicoli ferroviari può essere eseguita durante la loro permanenza a bordo purchè:

gli impianti frigoriferi e di condizionamento siano alimentati dalla rete fissa della nave e rispondano alle norme della lettera (*a*) del presente comma;

l'impianto elettrico dei veicoli ferroviari, il cavo elettrico per la loro alimentazione e le prese di corrente rispondano alle norme della lettera (*a*) del presente comma.

Il trasporto di unità di carico con impianti frigoriferi alimentati da propri motori a combustione interna è consentito a condizione che i motori stessi non vengano fatti funzionare durante l'imbarco, il trasporto e lo sbarco;

(*d*) le lampade di sicurezza portatili debbono essere di tipo approvato.

4. I locali chiusi delle navi traghetto adibiti al trasporto delle unità di carico debbono essere dotati di un impianto di ventilazione forzata ritenuto idoneo dall'ente tecnico ed avente le seguenti caratteristiche:

(*a*) essere capace di effettuare almeno 10 ricambi di aria all'ora.

L'ente tecnico può stabilire che l'impianto assicuri un numero di ricambi d'aria superiore a 10 per evitare che, durante le operazioni di imbarco e sbarco degli autoveicoli, si formino pericolose concentrazioni di ossido di carbonio;

(*b*) essere completamente separato da altri impianti di ventilazione;

(*c*) essere realizzato in modo da prevenire stratificazione di aria e sacche stagnanti di aria;

(*d*) essere dotato di dispositivi atti a segnalare sul ponte di comando qualsiasi interruzione o riduzione della capacità.

Se i suddetti locali sono muniti nei fianchi o alle loro estremità di aperture permanenti la cui area sia non inferiore rispettivamente al 60% della superficie dei fianchi, oppure al 60% della superficie delle paratie trasversali di estremità, lo impianto di ventilazione forzata può avere caratteristiche diverse da quelle sopra indicate e prescritte caso per caso dallo ente tecnico.

5. Per le navi traghetto già in esercizio alla data dell'entrata in vigore delle presenti norme possono essere concesse esenzioni per l'applicazione delle norme del presente articolo ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 8 del Regolamento.

Art. 3.
Imballaggio

1. I colli contenuti nelle unità di carico debbono essere imballati a seconda della classe di pericolo della merce, con l'osservanza delle norme del regolamento e dei decreti ministeriali previsti dall'art. 4 dello stesso regolamento. Sono anche ammessi gli imballaggi stabiliti dal regolamento ferroviario (allegato 7 alle condizioni e tariffe) o stradale (legge 10 luglio 1970, n. 379 e decreti ministeriali di attuazione e testo unico delle norme sulla circolazione stradale). Sono parimenti ammessi gli imballaggi previsti, sempre a seconda della classe di appartenenza, dal « Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer » (RID) e dall'« Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada » (ADR).

2. Per i gas compressi, liquefatti o disciolti valgono le norme particolari per la classe 2 approvate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 4 del regolamento.

3. Per i recipienti vuoti precedentemente usati per il trasporto di merci pericolose valgono le norme dei regolamenti citati al precedente punto 1.

4. Le competenti amministrazioni stradale e ferroviaria, nel concedere le deroghe previste nei rispettivi regolamenti nazionali o internazionali, per quanto concerne l'imballaggio, debbono precisare se le deroghe stesse valgono anche per il tratto marittimo nel caso di trasporti cumulativi.

5. E' vietato sistemare colli avariati nelle unità di carico.

Art. 4.
Etichettaggio

Nel caso in cui gli imballaggi impiegati siano quelli previsti dai regolamenti ferroviari e stradali citati nel primo comma del precedente art. 3 e nel caso che tali regolamenti prevedano per talune merci l'assenza di etichetta di pericolo, è ammesso, in deroga all'art. 28 del regolamento, che i relativi colli siano sistemati per il trasporto marittimo sulle unità di carico. Le unità di carico debbono comunque portare una o più etichette conformi ai modelli indicati nell'allegato A al decreto ministeriale 10 settembre 1968, indipendentemente dal fatto che i colli siano etichettati o meno.

Art. 5.
Imbarco e sbarco

1. L'imbarco e lo sbarco delle unità di carico deve essere effettuato mediante l'impiego di mezzi a propulsione propria oppure mediante traino. Sulla nave le unità di carico possono essere spostate mediante gli elevatori di bordo.

In ogni caso è vietato l'impiego di gru e simili mezzi di carico.

2. Le operazioni d'imbarco e sbarco delle unità di carico debbono essere eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o di un ufficiale da lui appositamente delegato.

3. Prima dell'imbarco deve essere verificato, a cura del comandante della nave, mediante ispezione esterna delle unità di carico, che non vi siano perdite dai colli contenenti merci pericolose.

Qualora tale eventualità si verifichi durante il trasporto, il comandante della nave deve provvedere per gli interventi di emergenza ed avvertire allo sbarco le autorità marittime.

Art. 6.

Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco

Per l'imbarco e lo sbarco delle unità di carico le autorità marittime locali possono stabilire la semplificazione delle pratiche amministrative relative all'applicazione degli articoli 30 e 31 del regolamento, purchè:

(*a*) si tratti di rotabili ferroviari; oppure;

(*b*) si tratti di veicoli stradali o casse mobili (contenitori) imbarcati o sbarcati periodicamente e contenenti sempre le stesse merci pericolose.

Art. 7.

Stivaggio

1. Le unità di carico possono essere sistemate sopra il ponte oppure sotto il ponte. Valgono in merito le norme particolari di classe approvate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 4 del regolamento nell'intesa che le dizioni « sopra il ponte », « sopra il ponte allo scoperto », « sopra il ponte al riparo », « sopra il ponte al coperto » equivalgono a « sopra il ponte ».

2. E' vietato il trasporto contemporaneo di passeggeri e di unità di carico contenenti colli di merci pericolose non ammesse al trasporto con navi da passeggeri dalle disposizioni contenute nelle norme particolari di classe citate nel precedente comma 1 e nelle singole tabelle ad esse allegate.

3. La sistemazione delle unità di carico dev'essere effettuata in modo che attorno ad esse sia lasciato uno spazio libero che consenta un agevole accesso. I rotabili ferroviari possono rimanere agganciati anche i rimorchi degli autotreni possono rimanere agganciati alle proprie motrici.

4. Le unità di carico debbono essere scontrate e rizzate a regola d'arte sotto la responsabilità del comandante della nave. Debbono essere sistemati dispositivi (come ad esempio binde, cavalletti, ecc.) atti ad evitare che il molleggio delle unità di carico consenta l'allentamento dei dispositivi di rizzaggio.

Art. 8.

Separazione delle unità di carico contenenti merci incompatibili

Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 12 nello stivaggio delle unità di carico contenenti merci incompatibili tra di loro, si applicano le norme particolari approvate con i decreti ministeriali di cui all'art. 4 del regolamento, nell'intesa che:

(*a*) le dizioni « lontano da » « separato da . » equivalgono a « su unità di carico diverse ». La motrice e il rimorchio sono considerate unità di carico diverse;

(*b*) le dizioni « separate longitudinalmente da » e « separate mediante una stiva od un compartimento completo intermedio da . » equivalgono a « su unità di carico diverse distanti tra loro non meno di 12 metri ».

Art. 9.

Precauzioni da osservare durante l'imbarco, il trasporto e lo sbarco

1. All'atto dell'imbarco dev'essere verificato, a cura del comandante della nave, che non vi siano perdite o gocciolamenti dai serbatoi per il carburante delle unità di carico aventi motore a combustione interna.

2. L'impianto idrico antincendio della nave dev'essere tenuto in efficienza e pronto per l'erogazione dell'acqua, con le relative manichette armate, complete di boccalino atto al getto a pioggia.

3. Durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco delle unità di carico è vietato:

eseguire lavori che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti di ignizione nel locale autorimessa;

fumare;

eseguire lavori, riparazioni o manovre di alcun genere delle unità di carico durante la loro permanenza a bordo.

4. Durante l'imbarco e lo sbarco delle unità di carico è ammesso il transito dei passeggeri nelle zone o locali in cui siano sistemate le unità di carico sotto la sorveglianza di un membro dell'equipaggio.

5. Durante il trasporto è vietato l'accesso dei passeggeri nelle zone o locali in cui sono sistemate le unità di carico, salvo il caso in cui i viaggi siano di durata inferiore alle due ore. In tal caso, qualora non sia possibile evitare che i passeggeri accedano alle suddette zone o locali, deve essere disposto dal comandante della nave la sorveglianza delle unità di carico.

6. A cura del comandate della nave, durante il trasporto le zone dove sono sistemate le unità di carico debbono essere ispezionate ad intervalli regolari da apposita ronda al fine di rilevare e segnalare qualsiasi pericolo.

Art. 10.

Idoneità dei rotabili ferroviari, dei veicoli stradali e delle casse mobili (contenitori)

1. L'idoneità dei rotabili ferroviari e dei veicoli stradali al trasporto di merci pericolose in colli dev'essere conforme a quanto stabilito dai regolamenti citati nel comma 1 del precedente art. 3.

2. Le casse mobili (contenitori) debbono essere omologate e collaudate da una delle seguenti amministrazioni od enti:

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

Amministrazione ferroviarie europee secondo le norme dell'« Union internationale des chemin de fer »;

Registro italiano navale;

Istituti di classificazione esteri aderenti all'International association classification societies (I.A.C.S.);

Altre amministrazioni o enti indicati dal Ministero della marina mercantile.

Art. 11.

Norme particolari per le casse mobili (contenitori)

1. Qualora le casse mobili (contenitori) siano sistemate su rotabili ferroviari o su veicoli stradali o su carrelli non costruiti appositamente per il trasporto dei contenitori, il rizzaggio delle casse mobili (contenitori) dev'essere equivalente a quello previsto per i rotabili o veicoli specializzati. In ogni caso, il rizzaggio dei contenitori deve essere controllato a cura del comandante della nave.

2. E' vietato lo stivaggio nella stessa cassa mobile (contenitore) di materie tossiche o nocive e derrate alimentari o merci comunque destinate all'alimentazione.

3. E' vietato il trasporto marittimo di casse mobili (contenitori) contenenti merci pericolose per le quali le disposizioni delle tabelle allegate alle norme particolari approvate con i decreti ministeriali di cui all'art. 4 del regolamento prevedono il getto a mare in caso di emergenza.

4. Chi effettua il collocamento delle merci nelle casse mobili (contenitori) deve assicurarsi:

che i colli siano in ordine e non presentino perdite;

che i colli siano stivati e rizzati in modo da prevenire ogni loro possibile movimento.

I colli debbono essere stivati nei contenitori in modo tale che non vi sia la possibilità di danneggiamento degli eventuali accessori del collo stesso (chiusure, valvole, ecc.). Se necessario tali accessori debbono essere adeguatamente protetti.

5. Durante la loro permanenza in zone portuali le casse mobili (contenitori) in cui siano stivate merci infiammabili debbono essere sistemate in zone in cui:

(*a*) non siano presenti sorgenti di ignizione;

(*b*) sia vietato eseguire lavori che comportino l'uso di fiamma;

(*c*) sia vietato fumare.

6. Le merci pericolose allo stato secco ammesse al trasporto alla rinfusa possono essere stivate in contenitori particolarmente approvati per tale scopo dalle amministrazioni od enti indicati al comma 2 del precedente art. 10.

7. I contenitori forniti di apparecchiature refrigeranti o di riscaldamento che possano dar luogo a rischi di tossicità, di asfissia e/o di infiammabilità possono essere stivati soltanto sopra il ponte.

8. Di quanto disposto ai precedenti commi 2), 3), 4) e 7) deve essere rilasciata apposita dichiarazione da chi colloca i colli nelle casse mobili e allegata alla domanda prevista dallo art. 30 del regolamento.

Art. 12.

Sistemazione dei colli e stivaggio in comune sulle unità di carico

1. Sui veicoli stradali e nei contenitori aperti superiormente i colli debbono essere sistemati in modo da non superare rispettivamente le sponde dei veicoli o le pareti dei contenitori.

2. Sui rotabili ferroviari i colli debbono essere sistemati come prescritto dai regolamenti citati dal precedente art. 3, comma 1.

3. Per lo stivaggio in comune di merci pericolose e merci non pericolose sulla stessa unità di carico si applicano le norme dei regolamenti citati al precedente art. 3, comma 1.

4. Indipendentemente dalle norme dei regolamenti citati al precedente art. 3, comma 1, è comunque vietato lo stivaggio sulla medesima unità di carico di merci pericolose per le quali le norme particolari approvate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 4 del regolamento prevedono lo stivaggio con i termini: « lontano da »; « separato da », « separato longitudinalmente da », e « separato mediante una stiva o compartimento completo intermedio da » e « vietato lo stivaggio nello stesso deposito ».

Art. 13.

Materie radioattive

Fermo restando l'obbligo del vettore marittimo di munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modifiche, salvo i casi in cui tale obbligo non sia previsto, per il trasporto marittimo di materie radioattive a mezzo di unità di carico debbono essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:

(*a*) debbono essere osservate le distanze di sicurezza per le persone previste dalle norme particolari approvate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 4 del regolamento;

(*b*) è vietato il trasporto contemporaneo sulla stessa unità di carico di materie radioattive e di altre merci pericolose.

Art. 14.

Esplosivi

Sulle unità di carico sono ammessi soltanto gli esplosivi per i quali le norme particolari per la classe 1, prevedono tale tipo di trasporto. In attesa della revisione delle norme particolari predette, si applicano le disposizioni vigenti per il trasporto di esplosivi caricati su rotabili ferroviari o su veicoli stradali.

CAPITOLO II.

NORME PER IL TRASPORTO DI CASSE MOBILI (CONTENITORI) CONTENENTI MERCI PERICOLOSE IN COLLI CON NAVI NON SPECIALIZZATE

Art. 15.

Applicazione

1. Le norme del presente articolo si applicano alle navi non specializzate che effettuano il trasporto di casse mobili (contenitori) contenenti merci pericolose in colli.

2. Ai fini del presente articolo per « unità di carico » si intendono le casse mobili (contenitori) contenenti merci pericolose in colli.

3. Per il trasporto di cui al precedente comma 1 si applicano le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, i decreti ministeriali di attuazione previsti dall'art. 4 dello stesso regolamento, nonchè le disposizioni del capitolo I del presente decreto, escluse le seguenti:

Art. 2;

primo comma dell'art. 5;

primo e secondo comma dell'art. 9;

primo comma dell'art. 10.

CAPITOLO III.

NORME PER IL TRASPORTO DI CASSE MOBILI (CONTENITORI) CONTENENTI MERCI PERICOLOSE IN COLLI CON NAVI « PORTA-CONTENITORI »

Art. 16.

Applicazione

1. Le norme del presente articolo si applicano alle navi « porta-contenitori » che effettuano il trasporto di casse mobili (contenitori) contenenti merci pericolose in colli.

2. Ai fini del presente articolo per « unità di carico » si intendono le casse mobili (contenitori) contenenti merci pericolose in colli.

3. Per il trasporto di cui al precedente punto 1, si applicano le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, i decreti ministeriali di attuazione previsti dall'art. 4 dello stesso regolamento nonchè le disposizioni del capitolo I del presente decreto, escluse le seguenti:

Art. 2;

primo comma dell'art. 5;

terzo comma dell'art. 7;

primo e secondo comma dell'art. 9;

primo comma dell'art. 10.

4. Il Ministero della marina mercantile può, sentito l'ente tecnico, emanare norme tecniche particolari che integrino le presenti disposizioni con varianti o limitazioni ritenute necessarie in relazione alle caratteristiche particolari delle navi « porta contenitori ».

(9529)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1972.

Modifica dell'art. 8-bis delle « Norme particolari per lo imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 esplosivi » e abrogazione di alcune tabelle allegate alle medesime norme.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto l'art. 8-*bis* delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi), approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti merci sono depennate dalle tabelle allegate alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi) e classificate come merci appartenenti alla classe 9 (materie pericolose diverse):

Sigla 1-B.I.1.: capsule incendive contenenti al massimo g 0,04 di fulminato di mercurio o di altri esplosivi primari analoghi;

Sigla 1-B.I.4: bossoli vuoti muniti di capsula a percussione centrale;

Sigla 1-B.I.5: bossoli vuoti muniti di capsula a percussione anulare, per armi flobert e armi di calibri analoghi;

Sigla 1-B.I.6: cartucce per armi portatili, con proiettili inerti;

Sigla 1-B.I.7: cartucce per avviamento motori diesel, cartucce esplosive per ribattini, ribattini a testa esplosiva;

Sigla 1-C.I.10: inneschi elettrici senza detonatore:

Sigla 1-C.I.11 pastiglie per inneschi elettrici;

Sigle da 1-C.II.1 a 1-C.II.14: articoli e giocattoli pirotecnici (tutto il gruppo II della sottoclasse C);

Sigla 1-B.I.8: cartucce traccianti per armi portatili di calibro non superiore a mm 13,2;

Sigla 1-C.I.3: nastri di inneschi anche paraffinati, per lampade di sicurezza, contenenti non più di g 7,5 di esplosivo per ogni 100 inneschi;

Sigla 1-C.I.5: micce a combustione lenta;

Sigla 1-C.I.12: accenditori elettrici contenenti una carica non superiore a mg 30 di esplosivo.

Art. 2.

L'art. 8-*bis* delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi), approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968, è modificato come segue:

« Le navi battenti bandiera italiana o straniera sprovviste dell'attestazione di idoneità prevista dall'art. 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, oppure parzialmente dotate dei requisiti prescritti nel regolamento citato e dalle presenti norme particolari, in caso di urgente necessità possono essere autorizzate dall'autorità marittima (capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo competenti per territorio), sentito il rappresentante locale dell'ente tecnico, ad effettuare un viaggio occasionale per il trasporto di una o più merci pericolose appartenenti alla classe 1, a condizione che:

a) le merci siano imballate ed etichettate conformemente alle disposizioni del regolamento e delle presenti norme particolari;

b) le attrezzature della nave garantiscano, a giudizio dell'autorità marittima, un adeguato grado di sicurezza in relazione alla natura ed alla quantità delle merci da trasportare ».

Art. 3.

La tabella contraddistinta dalla sigla 1-B.I.8 rimane in classe 1 con la seguente denominazione:

« Cartucce incendiarie per armi portatili di calibro non superiore a mm 13,2 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1972

Il Ministro: LUPIS

(9530)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1972.

Approvazione delle « Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 materie pericolose diverse ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Sono approvate le unite norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 (materie pericolose diverse), nonché le tabelle ad esse allegate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1972

Il Ministro: LUPIS

Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci in colli appartenenti alla classe 9 (materie pericolose diverse).

Art. 1.

Materie appartenenti alla classe 9

La classe 9 comprende le sostanze aventi basso grado di pericolosità ai fini del trasporto marittimo.

Nelle tabelle allegate alle presenti norme sono indicate le principali caratteristiche fisiche, chimiche e di pericolosità delle singole materie. In caso di spandimento o dispersione delle materie di questa classe debbono essere prese le precauzioni atte ad evitare il contatto e la inalazione di polveri o vapori. In caso d'incendio debbono adottarsi le misure indicate nelle singole tabelle.

Art. 2.

Materie della classe 9 ammesse al trasporto marittimo

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, sono ammesse al trasporto marittimo soltanto le materie indicate nelle tabelle allegate alle presenti norme.

Art. 3.
Attestazione d'idoneità. Requisiti delle navi

Per il trasporto delle materie appartenenti alla classe 9 non è necessaria l'attestazione d'idoneità prevista dall'art. 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008 nè l'osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolo II del predetto regolamento, salvo quanto disposto nel successivo comma del presente articolo.

I locali in cui sono stivati i colli contenenti materie della classe 9 debbono essere in buono stato di conservazione e di manutenzione, convenientemente ventilati e facilmente ispezionabili.

Art. 4.
Imballaggio

I recipienti destinati a contenere le merci appartenenti alla classe 9 debbono essere in ogni loro parte robusti e resistenti, in modo tale da rispondere sicuramente alle normali esigenze del trasporto. Inoltre i recipienti debbono essere composti di materiale non attaccabile dal contenuto nè suscettibile di formare con questo combinazioni pericolose o nocive.

I recipienti interni debbono essere sistemati solidamente negli imballaggi esterni.

Gli imballaggi esterni debbono essere robusti e resistere nelle normali condizioni del trasporto.

Quando nelle presenti norme o nelle tabelle allegate sono indicati recipienti di vetro, si intende che sono ammessi, salvo diversa indicazione, anche i recipienti di grès o di porcellana.

Il materiale protettivo utilizzato per l'imbottitura, oltre ad essere assorbente se il contenuto è liquido, dev'essere non facilmente infiammabile, non attaccabile dalle materie contenute nei recipienti e non suscettibile di formare con queste combinazioni pericolose o nocive.

Art. 5.
Recipienti vuoti

Per i recipienti non bonificati debbono essere osservate le norme prescritte per il trasporto dei recipienti pieni.

Art. 6.
Margine di riempimento

I recipienti utilizzati per le materie liquide non debbono essere completamente riempiti onde permettere che il liquido possa dilatarsi, sotto l'azione del calore, in condizioni normali di trasporto, senza esercitare pericolose pressioni.

L'eventuale indicazione del margine di riempimento è dato, nelle tabelle allegate, in percentuale della capacità totale del recipiente.

Art. 7.
Iscrizioni sui colli

I recipienti contenenti le materie appartenenti alla classe 9 e gli eventuali imballaggi esterni debbono essere contrassegnati con l'indicazione della materia contenuta e muniti in modo ben visibile dell'etichetta conforme al modello I.

Art. 8.
Autorizzazione all'imbarco

Per ottenere l'autorizzazione all'imbarco delle materie appartenenti alla classe 9 debbono essere presentate all'autorità marittima la domanda e la dichiarazione previste dall'art. 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.

Art. 9.
Nulla osta allo sbarco

Per effettuare lo sbarco delle materie appartenenti alla classe 9 dev'essere presentata all'autorità marittima la domanda prevista dall'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, con le indicazioni relative alle caratteristiche delle materie trasportate.

Art. 10.
Stivaggio

I colli contenenti le materie appartenenti alla classe 9 possono essere stivati sopra o sotto il ponte, in conformità a quanto prescritto per ciascuna materia nelle tabelle allegate alle presenti norme.

I colli debbono essere solidamente rizzati in modo da impedire qualsiasi movimento e collocati in zone distanti dalle sorgenti di calore, da qualsiasi sorgente d'ignizione, dagli alloggi e dalle zone abitualmente frequentate dai passeggeri.

Art. 11.
Stivaggio dei colli con imballaggio esterno di cartone

I colli con imballaggio esterno di cartone debbono essere stivati di regola sotto il ponte. Qualora siano stivati sopra il ponte, debbono essere protetti dalle intemperie e dall'acqua di mare.

Art. 12.
Sperazione delle merci nocive della classe 9 dalle derrate alimentari

I colli contenenti le materie nocive appartenenti alla classe 9 debbono essere stivati lontano dalle derrate alimentari. Se dette materie sono allo stato liquido, lo stivaggio dev'essere effettuato in locali diversi da quelli contenenti le derrate alimentari e ad essi non direttamente soprastanti.

Tabelle allegate alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 (materie pericolose diverse).

AVVERTENZE

1. Imballaggi ammessi:

(*a*) Per recipiente rigido s'intende un recipiente che conserva la sua forma sia pieno che vuoto, anche quando è sottoposto alle pressioni che normalmente vengono esercitate sul recipiente durante il trasporto.

(*b*) Per recipiente semirigido s'intende un recipiente che conserva la sua forma quando è vuoto e non sottoposto a pressione.

(*c*) Per recipiente chiuso ermeticamente s'intende un recipiente stagno ai gas.

(*d*) Per recipiente effettivamente chiuso s'intende un recipiente stagno ai liquidi.

2. Separazione delle merci incompatibili: per la definizione dei termini « stiva » o « compartimento », « lontano da ... », « separato longitudinalmente da ... », « separato mediante una stiva od un compartimento intermedio completo da ... » vedere l'art. 2 e l'allegato *B* del decreto del Ministro per la marina mercantile del 10 settembre 1968.

SIGLA: 9.1

DENOMINAZIONE:

Accenditori elettrici contenenti una carica non superiore a mg 30 di esplosivo. L'esplosivo non deve contenere più del 10 % di fulminato di mercurio o di altri esplosivi primari analoghi.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno o di cartone o in scatole di cartone.

Le scatole debbono essere riunite in pacchi contenenti al massimo 1000 accenditori.

Peso massimo del collo:

kg. 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse o scatole di cartone.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.2

DENOMINAZIONE:

Acido ortofosforico liquido.

Formula: H_3PO_4

Caratteristiche:

Soluzione acquosa dell'acido ortofosforico. Ha azione leggermente corrosiva su gran parte dei metalli. Irritante per la pelle, gli occhi e le mucose.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro imballati con materiale inerte ed assorbente di imbottitura o recipienti di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 5, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40.

b) Damigiane di vetro o di adatta materia plastica, imballate singolarmente in:

casse di legno;

gabbie di legno;

fusti di legno compensato, di fibra o di metallo;

ceste di vimini, di bambù o di ferro.

Peso massimo del collo: kg. 60.

c) Damigiane di vetro, ricoperte di un adatto rivestimento di vimini o di bambù, imballate singolarmente in una gabbia di legno o in una cesta di ferro. Peso massimo del collo: kg 40.

d) Recipienti metallici, contenenti non più di 25 litri, imballati in:

casse di legno o gabbie di legno. Peso massimo del collo: kg 135;

casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40.

e) Fusti metallici. Capacità massima: litri 450.

f) Recipienti rigidi o semirigidi di adatta materia plastica, imballati singolarmente in:

casse di cartone. Quantità massima per collo: litri 25;

fusti metallici. Quantità massima per collo: litri 225;

oppure più recipienti in una scatola di legno. Contenuto massimo del recipiente interno: litri 25. Quantità massima per collo: litri 100.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte. Le damigiane in ceste sono ammesse soltanto sopra il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte. Le damigiane in ceste sono ammesse soltanto sopra il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.3

DENOMINAZIONE:

Acido ortofosforico solido.

Formula: H_3PO_4

Caratteristiche:

Solido incolore, molto deliquescente, cristallino. Punto di fusione: 42°C. Molto solubile nell'acqua. Ha azione leggermente corrosiva su gran parte dei metalli. Irritante per la pelle, gli occhi e le mucose.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro imballati con materiale inerte d'imbottitura oppure recipienti di plastica, contenenti non più di kg 5, imballati in:

casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40;

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 190;

barili di legno. Peso massimo del collo: kg 180;

fusti metallici. Peso massimo del collo: kg 225.

b) Recipienti metallici, di capacità non superiore a litri 25, imballati in:

casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40;

casse di legno o gabbie di legno. Peso massimo del collo: kg 135.

c) Fusti metallici di capacità non superiore a 450 litri.

d) Recipienti rigidi o semirigidi di adatta materia plastica, imballati singolarmente in fusti metallici della capacità non superiore a 225 litri.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.4

DENOMINAZIONE:

Alchilxantogenati alcalini (Xantati alcalini).

Formula: R.COS.SM (R = alchile; M = K, Na, ecc.)

Caratteristiche:

Cristalli giallognoli o incolori, setacei, solubili in acqua, di speciale odore forte e pungente. Si decompongono intorno ai 200°C. Debolmente irritanti per la pelle e le mucose.

Imballaggi ammessi:

a) Fusti metallici chiusi ermeticamente. Peso massimo del collo: kg 250.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe. 2) In questa sigla sono compresi i seguenti prodotti: Etilxantogenato di potassio, Amilxantogenato di potassio, Butilxantogenato di potassio, Isopropilxantogenato di potassio, Isopropilxantogenato di sodio, ecc. Sinonimi sono le voci Xantati o Xantogenati alcalini.

SIGLA: 9.5

DENOMINAZIONE:

Anidride maleica.

Caratteristiche:

Polvere bianca, aghi, fiocchi, granuli, bacchette, brichette, pezzi o massa di fusione. Punto di fusione: 53°C circa. Leggermente tossica. I suoi vapori e la polvere irritano la pelle, gli occhi e le mucose. La sua inalazione può causare disturbi respiratori.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro imballati con materiale inerte d'imbottitura o recipienti di adatta materia plastica imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 30.

b) Recipienti metallici imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Sacchi di carta o di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 5, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40.

d) Fusti di legno, di fibra o di legno compensato. Peso massimo del collo: kg 200.

e) Sacchi in tessuto di materia plastica. Peso massimo del collo: kg 50.

f) Fusti metallici di capacità non superiore a 450 litri.

g) Recipiente interno di politene, saldato, dello spessore di mm 0,05 contenuto in un sacco di carta Kraft a cinque strati, avvolto da un involucro di politene saldato dello spessore di mm 0,20. Peso massimo del collo: kg 25.

h) Sacchi costituiti da un doppio involucro di polietilene, ciascuno dello spessore di mm 0,125, con valvola ermeticamente sigillata. Peso massimo del collo: kg 25.

i) Sacchi di carta Kraft a cinque strati, con interposto foglio di polietilene, con valvola ermeticamente sigillata. Peso massimo del collo: kg 25.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.6

DENOMINAZIONE:

Articoli pirotecnici da sala.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, oppure imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.7

DENOMINAZIONE:

Bicromato di potassio.

Caratteristiche:

Cristalli o polvere di colore arancione. Le miscele con materie combustibili si infiammano facilmente. Tossico per ingestione.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro, contenenti non più di kg 3, imballati con adatta materia inerte d'imbottitura in una cassa di legno. Peso massimo del collo: kg 75.

b) Recipienti di metallo o di adatta materia plastica o sacchi di adatta materia plastica, imballati in:

casse di legno;

casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Sacchi di carta a più strati, di cui almeno uno impermeabile. Peso massimo del collo: kg 50.

d) Sacchi di juta foderati di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg 100.

e) Barili di legno foderati di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg 300.

f) Fusti di fibra o di legno compensato, foderati di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg 180.

g) Fusti di metallo. Peso massimo del collo: kg 400.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari. Separato dagli acidi e dai materiali combustibili.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari. Separato dagli acidi e dai materiali combustibili.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.8

DENOMINAZIONE:

Bicromato di sodio.

Formula: $NA_2Cr_2O_7$

Caratteristiche:

Cristalli o polvere di colore arancione. Le miscele con materie combustibili s'infiammano facilmente. Tossico per ingestione.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro, contenenti non più di kg 3, imballati con adatta materia inerte d'imbottitura in una cassa di legno. Peso massimo del collo: kg 75.

b) Recipienti di metallo o di adatta materia plastica o sacchi di adatta materia plastica, imballati in:

casse di legno;

casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Sacchi di carta a più strati, di cui almeno uno impermeabile. Peso massimo del collo: kg 50.

d) Sacchi di juta foderati di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg 100.

e) Barili di legno foderati di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg 300.

f) Fusti di fibra o di legno compensato, foderati di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg 180.

g) Fusti di metallo. Peso massimo del collo: kg 400.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari. Separato dagli acidi e dai materiali combustibili.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari. Separato dagli acidi e dai materiali combustibili.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.9

DENOMINAZIONE:

Bossoli vuoti muniti di capsula a percussione anulare, per armi flobert e armi di calibri analoghi.

Imballaggi ammessi:

a) Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica o di metallo, imballate in casse di legno o di metallo. Ogni scatola non deve contenere più di 5000 bossoli.

b) Sacchi robusti imballati in casse di legno o di metallo. Ogni sacco non deve contenere più di 25.000 bossoli e deve essere sistemato nell'imballaggio esterno a mezzo di cartone ondulato. Ogni cassa non deve contenere più di un sacco.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.10

DENOMINAZIONE:

Bossoli vuoti muniti di capsula a percussione centrale.

Imballaggi ammessi:

a) Scatole o casse di legno o di cartone o di adatta materia plastica.

b) Sacchi di tessuto.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.11

DENOMINAZIONE:

Capsule incendive contenenti al massimo g 0,04 di fulminato di mercurio o di altri esplosivi primari analoghi.

Imballaggi ammessi:

Scatole o casse di cartone o di legno o di metallo o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno o di metallo. Ogni scatola o cassa non deve contenere più di 500 capsule con carica esplosiva coperta. Peso massimo del collo: kg 100.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.12

DENOMINAZIONE:

Cartucce per armi portatili, con proiettili inerti: da caccia, caricate con pallini o pallettoni di piombo; per armi flobert; da guerra e da tiro, di calibro non superiore a mm 13,2; da salve e per pistole da starter, da mattazione e fissachiodi.

Imballaggi ammessi:

Scatole o casse di cartone o di legno o di metallo o di adatta materia plastica, imballate in casse di cartone o di legno o di metallo o in scatole di cartone.

Nelle scatole o casse le cartucce debbono essere sistemate in modo da evitare qualsiasi loro spostamento.

Peso massimo del collo:

kg 150 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno o di metallo;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse o scatole di cartone.

Negli imballaggi, esterni le scatole o casse debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.13

DENOMINAZIONE:

Cartucce per avviamento motori diesel, cartucce esplosive per ribattini, ribattini a testa esplosiva.

Imballaggi ammessi:

Scatole o casse di cartone o di legno o di metallo o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno o di metallo o di cartone ondulato doppio, alveolate oppure in scatole di cartone o di cartone ondulato doppio, alveolate.

Nelle scatole o casse le cartucce debbono essere sistemate in modo da evitare qualsiasi loro spostamento.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno o di metallo;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse o scatole di cartone o di cartone ondulato doppio, alveolate.

Negli imballaggi esterni le scatole o casse debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.14

DENOMINAZIONE:

Cartucce per armi portatili di calibro non superiore a mm 13,2; traccianti.

Imballaggi ammessi:

Scatole o casse di cartone o di metallo o di adatta materia plastica, imballate in casse di cartone o di legno o di metallo o in scatole di cartone.

Ciascuna scatola o cassa non deve contenere più di 400 cartucce.

Nelle scatole o casse le cartucce debbono essere sistemate in modo da evitare qualsiasi loro spostamento

Peso massimo del collo:

kg 150 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno o di metallo;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse o scatole di cartone.

Negli imballaggi esterni le scatole o casse debbono essere sistemate senza lasciare spazi vuoti.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.15

DENOMINAZIONE:

Ceci fulminanti, granate fulminanti ed altri analoghi giocattoli pirotecnici, tutti contenenti fulminato di argento, nella quantità massima di g 2,5 per ogni 1.000 pezzi.

Imballaggi ammessi:

Scatole di cartone o di adatta materia plastica o di legno, imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, oppure imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica.

In ciascuna scatola i ceci, le granate e gli altri giocattoli, in numero di 500 al massimo, debbono essere sistemati con interposizione di segatura di legno.

Le scatole di cartone e di materia plastica, sia sole che in gruppi, debbono essere avvolte con carta.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.16

DENOMINAZIONE:

Ceri meravigliosi senza testa di accensione.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno le scatole debbono essere riunite in pacchi di carta. Ciascun pacco non deve contenere più di 144 ceri.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.17

DENOMINAZIONE:

Cloruro di metilene

Formula: CH_2Cl_2

Caratteristiche:

Liquido incolore, volatile, che emana vapori pesanti. Punto di ebollizione: 40°C. Non infiammabile. Nocivo per ingestione e inalazione.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro chiusi efficacemente, imballati con materiale inerte di imbottitura o recipienti di adatta materia plastica chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 30.

b) Recipienti metallici chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Fusti metallici chiusi efficacemente di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe. 2) Lotta antincendio: coinvolto in un incendio, può sviluppare vapori tossici (fosgene). Indossare indumenti protettivi e autorespiratore.

SIGLA: 9.18

DENOMINAZIONE:

Confetti fulminanti, carte di fiori, lamelle di carta nitrata (carta al collodio).

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg 100.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.19

DENOMINAZIONE:

Composti non nominati del piombo, non solubili in acqua (biacca, cromato di piombo, ecc.).

Formula: $Pb Cr O_4$

Caratteristiche:

Insolubili in acqua. Tossici per ingestione. In pratica, l'effetto nocivo si verifica per prolungata inalazione di polveri. Non assorbibili per contatto.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro imballati con materiale inerte di imbottitura o recipienti di adatta materia plastica, imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 30.

b) Recipienti metallici imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Fusti metallici di capacità non superiore a litri 450;

d) Sacchi di carta o di adatta materia plastica contenenti non più di kg 5, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40.

e) Barili di legno, fusti di fibra o di legno compensato. Peso massimo del collo: kg 200.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe. 2) Lotta antincendio: indossare indumenti protettivi e autorespiratore.

SIGLA: 9.20

DENOMINAZIONE:

paraDiclorobenzolo.

Formula: $C_6H_4Cl_2$

Caratteristiche:

Cristalli bianchi di odore penetrante, insolubili in acqua. Punto di fusione 53°C circa. Nocivo per ingestione e per contatto con la pelle.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro imballati con materiale inerte di imbottitura o recipienti di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 30.

b) Recipienti metallici, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe. 2) Lotta antincendio: indossare indumenti protettivi e autorespiratore. 3) L'orto-diclorobenzolo e il meta-diclorobenzolo sono inclusi nella classe 6.1 materie tossiche (sigla 6.1.89).

SIGLA: 9.21

DENOMINAZIONE:

Fiammiferi di sicurezza (fiammiferi cosiddetti «Svedesi» eccetera).

Formula: —

Caratteristiche:

Si infiammano per sfregamento su una superficie appositamente preparata.

Imballaggi ammessi:

Piccole quantità di fiammiferi avvolti con carta, imballati in:

a) Casse di legno rivestite internamente con fodera impermeabile. Peso massimo del collo: kg 100.

b) Scatole di cartone rivestite internamente con fodera impermeabile. Peso massimo del collo: kg 30.

c) Casse metalliche rivestite internamente con fodera impermeabile. Peso massimo del collo: kg 25.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte in luogo asciutto.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte in luogo asciutto.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.22

DENOMINAZIONE:

Fiammiferi fulminanti contenenti fulminato di argento, nella quantità massima di g 2,5 per ogni 1000.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, oppure imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica.

In ciascuna scatola i fiammiferi, in numero di 1000 al massimo, debbono essere sistemati in bustine di 10 fiammiferi ciascuna.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.23

DENOMINAZIONE:

Fiammiferi pirotecnici.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno.

Peso massimo del collo: kg 100.

Nel recipiente esterno le scatole debbono essere riunite in pacchi di carta. Ciascun pacco non deve contenere più di 12 scatole.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli e V del regolamento approvato con decreto del Presidente de Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni con nute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.24

DENOMINAZIONE:

Formaldeide in soluzione acquosa a titolo non superio al 40% e stabilizzata con non più del 10% di alcool me ili

Formula: HCHO.

Caratteristiche:

Liquido incolore, di odore soffocante e pungente. Usualmer stabilizzato in alcool metilico. Brucia la pelle e irrita le muco

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro, chiusi ermeticamente, imballati c materiale inerte d'imbottitura o recipienti di adatta mate plastica imballati in:

casse di legno. Capacità del recipiente interno: litri Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità del recipiente interno: li 5. Peso massimo del collo: kg 30.

b) Recipienti metallici, chiusi ermeticamente, imballati casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente intern litri 15. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Fusti metallici, chiusi ermeticamente, di capacità n superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimenta

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimenta

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli I e V del regolamento approvato con decreto del Presidente de Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni con nute nelle norme particolari relative alla presente legge. 2) soluzioni con punto di infiammabilità inferiore a 61°C so incluse nella classe 3 (liquidi infiammabili).

SIGLA: 9.25

DENOMINAZIONE:

Inneschi (capsulette) di cartone che scoppiano sotto il pie con una carica a base di fosforo e di clorato. 1000 inneschi n debbono contenere più di g 30 di esplosivo.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plasti imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno millimetri di spessore, foderate internamente con carta re stente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adat materia plastica e cerchiate con nastro metallico, chiuse mezzo di viti, oppure imballate in casse di legno costruite c tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate intern mente con carta resistente o lamierino di zinco o di allumin o con adatta materia plastica, chiuse a mezzo di viti.

In ciascuna scatola gli inneschi, in numero di 15 al massim debbono essere sistemati con interposizione di adatti materi d'imbottitura. Le scatole, in numero di 144 al massimo, debbo essere riunite in altra scatola collettrice di legno, di cartone di adatta materia plastica.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spesso

foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica, chiuse a mezzo di viti;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, chiuse a mezzo di viti.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.26

DENOMINAZIONE:

Inneschi (capsulette) di cartone (munizioni lilliput) con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato o con una carica di fulminato o di una composizione analoga. 1000 inneschi non debbono contenere più di g 25 di esplosivo.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico (o casse come le precedenti, chiuse a mezzo di viti, per i colli contenenti inneschi di cartone con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato), oppure imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica (o casse come le precedenti, chiuse a mezzo di viti, per i colli contenenti inneschi di cartone con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato).

In ciascuna scatola gli inneschi, in numero di 10 al massimo, debbono essere sistemati con interposizione di adatti materiali d'imbottitura. Le scatole, in numero di 100 al massimo, debbono essere riunite in pacchi a mezzo di carta da imballaggio.

Ciascun recipiente esterno non deve contenere più di 25 pacchi.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica (o casse come le precedenti, chiuse a mezzo di viti, per i colli contenenti inneschi di cartone con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato);

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico (o casse come le precedenti, chiuse a mezzo di viti, per i colli contenenti inneschi di cartone con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato).

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.27

DENOMINAZIONE:

Inneschi elettrici senza detonatore.

Imballaggi ammessi:

a) Casse o fusti di legno. Peso massimo del collo: kg 100.

b) Fusti di cartone con il coperchio ed il fondo rinforzati con legno compensato. Peso massimo del collo: kg 75.

c) Scatole di cartone. Peso massimo del collo: kg 35.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.28

DENOMINAZIONE:

Inneschi per giocattoli, nastri di inneschi e anelli di inneschi, tutti contenenti per ogni 1000 inneschi una quantità massima di g 7,5 di sostanza esplosiva esente da fulminati.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, oppure imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 50 inneschi.

Le scatole, in numero di 12 al massimo, debbono essere avvolte in carta; questi involti, in numero di 12 al massimo, debbono essere riuniti in pacchi a mezzo di carta da imballaggio.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.29

DENOMINAZIONE:

Martiniche (fuochi d'artificio spagnuoli) composte di un miscuglio di fosforo e di clorato di potassio e di almeno il 50 % di materie inerti. Una martinica non deve pesare più di g 0,1.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, chiuse a mezzo di viti, oppure imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica, chiuse a mezzo di viti.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 75 martiniche.

Le scatole, in numero di 72 al massimo, debbono essere riunite in un pacco collettore a mezzo di carta d'imballaggio.

Ciascun recipiente esterno non deve contenere più di 50 pacchi collettori.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica, chiuse a mezzo di viti;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, chiuse a mezzo di viti.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.30

DENOMINAZIONE:

Micce a combustione lenta.

Imballaggi ammessi:

a) Casse di legno rivestite internamente di carta resistente o di lamierino di zinco o di alluminio o di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg 100.

b) Fusti di cartone impermeabile con il coperchio e il fondo rinforzati con legno compensato. Peso massimo del collo: kg 75.

c) Scatole di cartone ondulato doppio, con rinforzi perimetrali interni in cartone ondulato. Peso massimo del collo: kg 35.

d) Pacchi di cartone ondulato, avvolti in imballaggio di carta forte doppia, solidamente legati con corda. Peso massimo del collo: kg 20.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.31

DENOMINAZIONE:

Nastri di inneschi, anche paraffinati, per lampade di sicurezza, contenenti non più di g 7,5 di esplosivo per ogni 100 inneschi.

Imballaggi ammessi:

Scatole di cartone o di metallo o di adatta materia plastica imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico oppure in casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica.

Le scatole debbono essere riunite in pacchetti a mezzo di carta resistente o di adatta materia plastica.

Ciascun pacchetto non deve contenere più di 90 grammi di esplosivo.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.32

DENOMINAZIONE:

Ossido di calcio (Calce viva).

Formula: CaO

Caratteristiche:

Solido bianco. Svolge calore a contatto con l'acqua. Caustico per la pelle; la polvere irrita le mucose.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro imballati in casse di legno.

b) Recipienti metallici.

c) Sacchi di carta a più strati, di cui uno impermeabile.

d) Fusti metallici.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte. Separato da materie combustibili, esplosivi, sali di ammonio e acidi. Tenere all'asciutto. Lontano dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte. Separato da materie combustibili, esplosivi, sali di ammonio e acidi. Tenere all'asciutto. Lontano dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

2) E' vietato il trasporto dei colli **bagnati**.

3) L'ossido di calcio può essere trasportato anche alla rinfusa: in tal caso le aperture delle maniche a vento debbono essere tappate e coperte.

SIGLA: 9.33

DENOMINAZIONE:

Pastiglie per inneschi elettrici.

Imballaggi ammessi:

Scatole di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore e con il coperchio chiuso a mezzo di viti oppure, per i colli di peso lordo uguale o superiore a kg 25, casse di legno come le precedenti, munite di maniglie.

In ciascuna scatola le pastiglie, in numero di 300 al massimo, debbono essere sistemate con interposizione di segatura di legno.

Il coperchio delle scatole dev'essere fissato con nastro incollato tutt'intorno.

Le scatole, in numero di 300 al massimo, debbono essere sistemate in recipienti di lamiera di acciaio perforato. Questo recipiente di lamiera dev'essere sistemato nell'imballaggio esterno in modo che esista da per tutto, tra il recipiente e l'imballaggio esterno, **uno spazio da almeno cm 3 riempito con adatti materiali di imbottitura.**

***Etichetta*: Mod. I**

***Stivaggio su navi da carico*:**

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.34

DENOMINAZIONE:

Pesticidi di bassa tossicità e loro preparazioni pronte allo uso *allo stato liquido* (acaricidi, prodotti per la conservazione del legno e dei tessuti, fungicidi, germicidi, diserbanti, rodenticidi, nematocidi, insetticidi, disinfettanti tossici, bagni antiparassitari tossici, anticrittogamici, ratticidi, ecc.).

Nota: Appartengono a questa tabella le materie prime ed i preparati che le contengono inclusi nella classe III prevista dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 (allegato 3 e successivi aggiornamenti).

Caratteristiche:

Materie liquide costituite da principi attivi e da preparazioni che ne contengono in miscela con sostanze diluenti, attivanti, sinergiche, ecc. Tossiche per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle. Preparati destinati alla difesa delle colture agricole e delle piante in genere, anche ornamentali e da appartamento, alla difesa delle derrate alimentari immagazzinate, alla disinfestazione di qualunque genere, alla **lotta antiparassitaria** in zootecnia, e a tutti gli altri analoghi scopi igienico sanitari.

Imballaggi ammessi:

a) Confezioni pronte all'uso costituite da recipienti di vetro chiusi con sottotappo di plastica e tappo sovrapposto, contenute una per alveolo, in scatole di cartone alveolate. In ogni alveolo la confezione dev'essere protetta da adatto materiale assorbente di imbottitura. Peso netto massimo per ogni confezione: kg. 1. Peso massimo lordo per collo: kg. 40.

b) Confezioni pronte all'uso costituite da recipienti di vetro chiusi con sottotappo di plastica e tappo sovrapposto, contenute, nel numero massimo di 4, in scatole di cartone e separate singolarmente mediante crociera di cartone ondulato; in ogni scomparto la confezione dev'essere protetta da idoneo materiale assorbente di imbottitura. Peso massimo netto per ogni confezione: kg. 5. Peso massimo lordo per collo: kg. 40.

c) Confezioni pronte all'uso costituite da recipienti di adatta materia plastica chiusi con sottotappo e tappo a vite sovrapposto, contenute, una per alveolo, in scatole di cartone alveolato. Peso massimo netto per ogni confezione: kg. 2 oppure kg. 10. Peso massimo lordo per collo:

kg. 40 per le confezioni con peso netto di kg. 2;

kg. 30 per le confezioni con peso netto di kg. 10.

d) Confezioni pronte all'uso costituite da recipienti metallici chiusi con sottotappo di plastica e tappo sovrastante oppure altro tipo di chiusura (ad es. sigillo di garanzia con guarnizione e tappo a vite sovrapposto), contenute, una per alveolo, in scatole alveolate. Peso netto massimo per ogni confezione: kg 10. Peso massimo lordo per collo: kg 40.

e) Confezioni pronte all'uso costituite da recipienti metallici o di adatta materia plastica chiusi con sottotappo di plastica e tappo sovrapposto, contenute singolarmente in scatole o fusti di cartone. Peso massimo netto per ogni confezione: kg. 25.

f) Barattoli metallici chiusi con tappo a pressione contenuti, anche in più di uno, in scatole di cartone. Peso massimo lordo del collo: kg. 40.

g) Robusti fusti metallici. Peso massimo lordo del collo: kg. 275.

h) Recipienti di adatta materia plastica chiusi con sottotappo e tappo a vite, con le pareti di almeno mm 4 di spessore. Peso massimo lordo del collo: kg. 60.

Note: 1) Sono comunque *esclusi* i recipienti o barattoli metallici comunemente detti « Pail » (secchielli, secchielloni, ecc.) il cui coperchio amovibile è mantenuto in posizione di chiusura mediante un sistema di aggraffatura discontinua.

2) Ai fini delle presenti norme s'intende per « confezione pronta all'uso » quella definita dall'art. 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, anche per quanto riguarda i contrassegni, le indicazioni, ecc.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte, lontano dai locali d'alloggio. Separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte, lontano dai locali d'alloggio. Separato dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per i pesticidi allo stato solido in miscela con liquidi infiammabili ved. le sigle 3-B e 3-C della classe 3.

3) Con riferimento alle classi di pericolosità adottate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono considerati di bassa tossicità tutti i preparati contenenti le materie prime delle classi I e II nelle concentrazioni non eccedenti i valori massimi previsti dalla classe III;

4) Rientrano nella presente tabella anche le materie prime ed i preparati di bassa tossicità non compresi nell'allegato 3 al regolamento approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e successivi aggiornamenti, che vengano comunque destinati alla lotta contro i parassiti e presentino caratteristiche di tossicità tali da farli rientrare nella classe III. Più precisamente:

se si tratta di preparati non disciplinati dal regolamento della sanità, ma contenenti le materie prime elencate nelle classi I e II, valgono, per la definizione del grado di tossicità, gli stessi criteri basati sui valori delle concentrazioni usati per i preparativi ivi disciplinati;

se si tratta di materie prime non elencate nei citati decreti e di preparati che le contengono, l'identificazione del grado di tossicità, nonchè l'assimilazione ai prodotti delle classi I, II e III dev'essere effettuata dal fabbricante del prodotto, che ne assume la piena responsabilità, sulla base dei criteri enunciati dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

SIGLA: 9.35

DENOMINAZIONE:

Pesticidi di bassa tossicità e loro preparazioni pronte allo uso *allo stato solido* (acaricidi, prodotti per la conservazione del legno e dei tessuti, fungicidi, germicidi, diserbanti, rodenticidi, nematocidi, insetticidi, disinfettanti tossici, bagni antiparassitari tossici, anticrittogamici, ratticidi, ecc.).

Nota: Appartengono a questa tabella le materie prime ed i preparati che le contengono inclusi nella classe III prevista dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 (all. 3 e successivi aggiornamenti).

Caratteristiche:

Materie solide costituite da principi attivi e da preparazioni che ne contengono in miscela con sostanze diluenti, attivanti, sinergiche, ecc. Tossiche per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle. Preparati destinati alla difesa delle colture agricole e delle piante in genere, anche ornamentali o da appartamento, alla difesa delle derrate alimentari immagazzinate, alla disinfestazione di qualunque genere, alla lotta antiparassitaria in zootecnia, e a tutti gli altri analoghi scopi igienico sanitari.

Imballaggi ammessi:

a) Confezioni pronte all'uso, costituite da recipienti metallici o da sacchetti di accoppiato di carta e plastica o di due materie plastiche o di sacchetti di adatta materia plastica di idoneo spessore contenute, anche in più di una, in scatole di cartone (*). Peso massimo netto per ogni confezione: kg 5. Peso massimo lordo per collo: kg. 40.

b) Confezioni pronte all'uso, diverse dalle precedenti, contenute, anche in più di una, in un sacco di materia plastica riposto, a sua volta, in scatole di cartone o in recipienti di adatta materia plastica di idoneo spessore (*). Peso massimo netto per ogni confezione: kg. 5. Peso massimo lordo per collo: kg. 40.

c) Sacco unico di adatta materia plastica, contenuto in scatole di cartone o recipienti di adatta materia plastica di idoneo spessore. Peso massimo lordo per collo: kg. 30.

d) Sacco interno di adatta materia plastica contenuto in sacco di carta kraft a quattro strati; il sacco interno di plastica può anche costituire corpo unico col sacco esterno di carta. Peso massimo lordo per collo: kg. 30.

e) Sacco interno di adatta materia plastica di idoneo spessore contenuto in un sacco esterno di fitto tessuto, rivestito internamente di carta resistente, reso impermeabile con uno strato di bitume fra tela e carta o con altri mezzi adatti; il rivestimento di carta può anche essere sostituito da una fodera impermeabile plastica. Peso massimo lordo per collo: kg. 55.

f) Sacco di adatta materia plastica contenuto in fusti di metallo oppure in robusti fusti di cartone, di fibra, di legno compensato o di legno ricostituito. Peso massimo lordo del collo: kg. 70.

g) Sacco di adatta materia plastica contenuto in un fusto metallico. Peso massimo lordo del collo: kg. 250;

(*) Nell'interno delle scatole di cartone le confezioni pronte all'uso debbono essere riposte, singolarmente, in alveoli ottenuti da fogli di cartone ondulato incrociantisi ortogonalmente. Il singolo alveolo non è necessario se le confezioni non sono fragili, ma in tal caso la scatola dev'essere divisa in quattro scomparti mediante crociera di cartone ondulato E' ammessa, tuttavia, l'assenza di detta crociera se le confezioni sono costituite da sacchetti collocati di piatto in strati sovrapposti o contenuti in astucci o altre confezioni di forma propria e purchè non consentano gioco.

Nota: Ai fini delle presenti norme s'intende per « confezione pronta all'uso » quella definita dall'art. 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, anche per quanto riguarda i contrassegni, le indicazioni, ecc.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico

Sopra o sotto il ponte, lontano dai locali d'alloggio. Separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri

Sopra o sotto il ponte, lontano dai locali d'alloggio Separato dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per i pesticidi allo stato solido in miscela con liquidi infiammabili ved. le sigle 3-B e 3-C della classe 3.

3) Con riferimento alle classi di pericolosità adottate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono considerati di bassa tossicità tutti i preparati contenenti le materie prime delle classi I e II nelle concentrazioni non eccedenti i valori massimi previsti dalla classe III.

4) Rientrano nella presente tabella anche le materie prime e i preparati di bassa tossicità non compresi nell'allegato 3 al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e successivi aggiornamenti, che vengano comunque destinati alla lotta contro i parassiti e presentino caratteristiche di tossicità tali da farli rientrare nella classe III. Più precisamente:

se si tratta di preparati non disciplinati dal regolamento della Sanità, ma contenenti le materie prime elencate nelle classi I e II, valgono, per la definizione del grado di tossicità, gli stessi criteri basati sui valori delle concentrazioni usati per i preparati ivi disciplinati.

se si tratta di materie prime non elencate nei citati decreti e di preparati che le contengono, l'identificazione del grado di tossicità, nonchè l'assimilazione ai prodotti delle classi I, II e III dev'essere effettuata dal fabbricante del prodotto, che ne assume la piena responsabilità, sulla base dei criteri enunciati dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

SIGLA: 9.36

DENOMINAZIONE:

Petardi profondi con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato. 1.000 petardi non debbono contenere più di g 45 di esplosivo.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, chiuse a mezzo di viti, oppure imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate interna-

mente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica, chiuse a mezzo di viti.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 5 petardi.

Le scatole, in numero di 200 al massimo, debbono essere sistemate in altra scatola collettrice di legno o di cartone o di adatta materia plastica.

Ciascun recipiente esterno non deve contenere più di 50 scatole collettrici.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica, chiuse a mezzo di viti;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, chiuse a mezzo di viti.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.37

DENOMINAZIONE:

Pietre fulminanti aventi ciascuna una carica di esplosivo alla superficie di g 2 al massimo, esclusi i fulminati.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, oppure imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica.

Ciascuna scatola non deve contenere più di 25 pietre fulminanti.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.38

DENOMINAZIONE:

Placche detonanti composte di un miscuglio di fosforo e clorato di potassio e di almeno il 50% di materie inerti. Una placca non deve pesare più di g 2,5.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, chiuse a mezzo di viti, oppure imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica, chiuse a mezzo di viti.

In ciascuna scatola le placche detonanti, in numero di 144 al massimo, debbono essere sistemate con interposizione di adatti materiali di imbottitura.

Ciascun imballaggio esterno non deve contenere più di 50 scatole.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica, chiuse a mezzo di viti;

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, chiuse a mezzo di viti.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.39

DENOMINAZIONE:

Prodotti liquidi e/o soluzioni e/o preparazioni liquide di natura alcalina o acida aventi moderata corrosività e/o causticità, quali impartite da tenori di idrossidi alcalini inferiori al 10 % oppure da altre sostanze in tenori tali da dare luogo ad equivalente alcalinità o acidità.

Caratteristiche:

Dipendono dai componenti.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro chiusi efficacemente, imballati con materiale inerte di imbottitura o recipienti di adatta materia plastica chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 30.

b) Recipienti metallici chiusi efficacemente, imballati in:
casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;
casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Fusti metallici chiusi efficacemente di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.40

DENOMINAZIONE:

Solfuro di potassio idrato.

Formula: $K_2S.5H_2O$ (anche altre composizioni)

Caratteristiche:

Solido cristallino. Punto di fusione: 60°C. Le soluzioni sono lievemente corrosive per molti metalli. Irrita la pelle e le mucose.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro o di adatta materia plastica, imballati con materiale inerte di imbottitura in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 90;

b) Recipienti metallici imballati in una cassa di cartone. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Fusti metallici, di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:
Sopra o sotto il ponte. Separato dagli esplosivi e dagli acidi. Lontano dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:
Sopra o sotto il ponte. Separato dagli esplosivi e dagli acidi. Lontano dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.41

DENOMINAZIONE:

Solfuro di sodio idrato.

Formula: $Na_2S.9H_2O$ (anche altre composizioni)

Caratteristiche:

Solido cristallino, deliquescente. Punto di fusione: 50°C. Le soluzioni sono lievemente corrosive per molti metalli. Irrita la pelle e le mucose.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro o di adatta materia plastica, imballati con materiale inerte di imbottitura in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 90.

b) Recipienti metallici imballati in una cassa di cartone. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Fusti metallici di capacità non superiore a litri 450.

d) Sacchi di tessuto di plastica con fodera interna di plastica saldata. Peso massimo del collo: kg 50.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte, separato dagli esplosivi e dagli acidi. Lontano dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte, separato dagli esplosivi e dagli acidi. Lontano dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.42

DENOMINAZIONE:

Tappi fulminanti con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato o con una carica di fulminato o di una composizione analoga compressa in cartucce di cartone. 1.000 tappi non debbono contenere più di g 60 di esplosivo al clorato o più di g 10 di fulminato o di composizione analoga.

Imballaggi ammessi:

Scatole di legno o di cartone o di adatta materia plastica, imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico (o casse come le precedenti, chiuse a mezzo di viti, per i colli contenenti tappi fulminanti con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato), oppure imballate in casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica (o casse come le precedenti, chiuse a mezzo di viti, per i colli contenenti tappi fulminanti con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato).

Nelle scatole i tappi, in numero di 50 al massimo per scatola, debbono essere incollati sul fondo delle scatole e assicurati in modo equivalente e protetti con interposizione di adatti materiali di imbottitura.

Ciascuna scatola deve essere avvolta in carta.

Le scatole, in numero di 10 al massimo, debbono essere riunite in pacchi a mezzo carta da imballaggio.

Peso massimo del collo:

kg 100 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 18 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica (o casse come le precedenti chiuse a mezzo di viti, per i colli contenenti tappi fulminanti con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato);

kg 35 per i colli con imballaggio costituito da casse di legno costruite con tavole di almeno 11 millimetri di spessore, foderate internamente con carta resistente o con lamierino di zinco o di alluminio o con adatta materia plastica e cerchiate con nastro metallico, (o casse come le precedenti, chiuse a mezzo di viti, per i colli contenenti tappi fulminanti con una carica esplosiva a base di fosforo e di clorato).

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

SIGLA: 9.43

DENOMINAZIONE:

Tetracloroetilene (Percloroetilene).

Formula: $Cl_2C:CCl_2$

Caratteristiche:

Liquido incolore, di odore etereo. Punto di ebollizione: 121°C Non infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro imballati con materiale inerte di imbottitura o recipiente di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 30.

b) Recipienti metallici, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

2) Lotta contro l'incendio: coinvolto in un incendio può sviluppare vapori tossici (fosgene). Indossare indumenti protettivi e autorespiratore.

SIGLA: 9.44

DENOMINAZIONE:

1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio).

Formula:

Caratteristiche:

Liquido incolore, avente punto di ebollizione di 74°C. Non infiammabile. Nocivo per ingestione e inalazione.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro imballati con materiale inerte di imbottitura o recipienti di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 30.

b) Recipienti metallici, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Recipienti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

2) Lotta antincendio: coinvolto in un incendio può sviluppare gas tossici (fosgene). Indossare indumenti protettivi e autorespiratore.

SIGLA: 9.45

DENOMINAZIONE:

Tricloroetilene (Trielina).

Formula: $CHCl:CCl_2$

Caratteristiche:

Liquido incolore, di odore di cloroformio. Punto di ebollizione: 87°C circa. Non infiammabile. Nocivo per ingestione e inalazione.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro imballati con materiale inerte di imbottitura o recipiente di adatta materia plastica, chiusi ermeticamente, imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 40.

b) Recipienti metallici, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 40.

c) Fusti metallici, chiusi ermeticamente, di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

2) Lotta contro l'incendio: coinvolto in un incendio può sviluppare gas tossici (fosgene). Indossare indumenti protettivi e autorespiratore.

(9531)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972.

Determinazione del modello dell'etichetta di pericolo che deve essere applicata sui recipienti e sugli imballaggi contenenti materie pericolose diverse della classe 9.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 4 e 28 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Considerata la necessità di stabilire il modello della etichetta di pericolo che deve essere applicata sui recipienti o sugli imballaggi contenenti le materie pericolose diverse della classe 9;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

L'etichetta di pericolo da applicare sui recipienti o sugli imballaggi contenenti materie pericolose diverse della classe 9 ai sensi dell'art. 28 del regolamento citato nelle premesse deve essere conforme al modello indicato nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 luglio 1972

p. *Il Ministro*: DE LA PENNE

ALLEGATO

MOD. I

(Iscrizioni in nero su fondo bianco)

Dimensioni minime: 10 x 10 cm, salvo il caso in cui, per le dimensioni del collo, sia necessario usare etichette più piccole.

(9532)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(2651349/8) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.